



TRIBUNALE ORDINARIO DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE - ESECUZIONI IMMOBILIARI

Procedura n. 125 /2023 R.G.E.

Creditore procedente: .

Debitore:

Il Giudice,

vista l'istanza depositata dal creditore pignorante;

visto l'art. 624 *bis* c.p.c.;

visto l'art. 127 *ter* c.p.c.,

DISPONE

che l'udienza per la sospensione volontaria *ex art. 624-bis* c.p.c. sia sostituita dal deposito di note scritte, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, contenenti le sole istanze e conclusioni;

ASSEGNA

alle parti termine perentorio sino alle ore 8:00 del 26.11.2024 per depositare note scritte sostitutive dell'udienza, invitando, se possibile, a non effettuare deposito a ridosso della scadenza;

AVVERTE

- che ciascuna delle parti costituite può opporsi al deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento;
- che in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, il giudice dispone in conformità, con ricalendarizzazione dell'udienza in presenza;
- che il mancato deposito delle "note scritte" di tutte le parti sarà equiparato a mancata partecipazione all'udienza;

AVVERTE

- che il giorno di scadenza del termine perentorio assegnato per il deposito delle note di cui all'art 127 *ter* c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;

· che a tale data (cioè alla scadenza del termine perentorio assegnato) la causa sarà trattenuta in riserva dal Giudice a tal fine è necessario che la Cancelleria provveda all'inserimento, nello storico del fascicolo telematico, dell'annotazione "trattazione scritta", nonché dell'annotazione "causa in riserva" alla scadenza del termine perentorio concesso. Si comunichi.

Invita il Delegato a sospendere fin da ora le attività di vendita.

Si comunichi.

Vercelli, 20/11/2024.

Il giudice dell'esecuzione
Annalisa Fanini